



REGIONE AUTONOMA DEL LA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N° 11930-804/D.G. DEL 10.04.2008

Oggetto: Bando Pubblico per l'attuazione del piano annuale di formazione professionale annualità 2007/2008. Ricorso gerarchico presentato in data 10.03.2008 dall'ESEP – Ente Scuola Edile Province del Nord Sardegna e dall'ANAP SARDEGNA avverso la determinazione n. 4251/117/F.P. del 11.02.2008 del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale. DECISIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale n° 845 del 21.12.1978;
- VISTA la Legge Regionale n° 47 del 01.06.1979 concernente "Ordinamento della Formazione Professionale in Sardegna" e relativo Regolamento di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO Il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 02.04.2008 con il quale il Dott. Giovanni Antonio Carta è stato nominato Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- PREMESSO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 27/28 del 17.07.2007, ha approvato il piano annuale di formazione professionale annualità 2007/2008 in attuazione dell'art. 31 della legge regionale n. 2 del 29.05.2007 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)";



REGIONE AUTONOMA DEL LA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N° 11930-
804/D.G.
DEL 10.04.2008

- PREMESSO** che con la Determinazione n° 45223/3512/F.P. del 15.11.2007 del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale Dott. Antonio Mascia, si è proceduto all'approvazione del Bando pubblico per l'attuazione del piano annuale di formazione professionale annualità 2007/2008;
- VISTA** la determinazione n. 46798/3704/F.P. del 27.11.2007 con cui è stata nominata la Commissione di gara, la cui composizione è stata successivamente modificata con la determinazione n. 633/33/F.P. del 09.01.2008;
- VISTI** i verbali dal n° 1 al n° 6 trasmessi con nota prot. n. 3530 del 05.02.2008 a firma del Presidente della Commissione, i relativi allegati e le schede di ammissibilità;
- VISTA** la determinazione n. 4251/117/F.P. del 11.02.2008 del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale Dott. Antonio Mascia con cui è stata approvata la documentazione suddetta, è stato ratificato l'operato della Commissione di gara, sono stati individuati i progetti ammessi alla successiva fase di valutazione ed esclusi, dalla medesima fase, i concorrenti indicati nell'allegato A materialmente allegato al provvedimento;
- PRESO ATTO** della nota prot. n. 4687 del 13.02.2008 con la quale si comunicava all'ESEP – Ente Scuola Edile Province del Nord Sardegna ed all'ANAP SARDEGNA la non ammissione alla fase di valutazione, allegando all'uopo copia del suindicato provvedimento dirigenziale con i relativi allegati;
- VISTO** il ricorso gerarchico presentato in data 10/03/2008 dall'ESEP – Ente Scuola Edile Province del Nord Sardegna e dall'ANAP SARDEGNA con cui è stata richiesta la modifica della determinazione n. 4251/117/F.P. del 11/02/2008 e la riammissione a valutazione del progetto contenuto nel plico n. 13, adducendo le motivazioni meglio esposte nel medesimo ricorso;



REGIONE AUTONOMA DEL LA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N° 11930-
804/D.G.
DEL 10.04.2008

ATTESO che, in conformità agli esiti dell'istruttoria del predetto ricorso, il ricorso stesso non può essere accolto per i motivi qui di seguito indicati:

Il Ricorso gerarchico presentato in data 10/03/2008, a firma congiunta del Presidente dell'ESEP, Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna, e del Presidente dell'A.N.A.P. Sardegna, è formulato avverso la predetta determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale n. 4251/117/F.P. recante la decisione di non ammissione del Progetto contrassegnato con il n. progressivo 13, soggetto proponente ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna (R.T. con ANAP) alla fase di valutazione dei progetti nell'ambito del Bando Pubblico per l'attuazione del piano annuale di formazione professionale annualità 2007/2008. Tale Determinazione, come comunicato agli attuali ricorrenti con nota prot. n. 4687 del 13/02/2008, è stata assunta sulla base della motivazione riportata nel verbale n. 6 della Commissione di Gara nominata con Determinazione n. 46798/3704/F.P. del 27.11.2007 che qui di seguito si ritrascrive: “non risulta allegata la copia del documento di identità del Legale Rappresentante del secondo soggetto componente della R.T., “A.N.A.P. Sardegna”.

Gli istanti affermano che la determinazione di esclusione dalla gara appare non condivisibile sotto diversi profili.

In via preliminare rispetto all'esame dei singoli motivi di contestazione, appare opportuno riportare le disposizioni del Bando di Gara, approvato con determinazione n. 45223/3512/ F.P. del 15.11.2007, su cui si fonda la decisione di esclusione.

L'art. 5 comma 3 del Bando dispone che “Tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in lingua italiana con sistemi di videoscrittura, debitamente firmata per esteso (firma leggibile) in calce ad ogni modello dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme), corredata da una fotocopia del documento di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N° 11930-
804/D.G.
DEL 10.04.2008

identità in corso di validità del sottoscrittore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo tutti i soggetti componenti devono compilare e sottoscrivere la modulistica adottata, compresa la domanda.

L'art. 10 del Bando medesimo, recante "CAUSE DI ESCLUSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI", dispone che "Saranno considerati motivi di esclusione dalla valutazione:

- l'inoltro di plichi pervenuti oltre il termine di scadenza previsto dal bando di gara;

- l'inoltro di documentazione presentata in modo difforme rispetto a quanto previsto dal bando, in particolare:

- la mancata chiusura e l'assenza della dicitura prevista nel frontespizio del plico;

- la mancata chiusura della busta contenente il progetto;

- l'assenza anche di una sola delle dichiarazioni e dei documenti cartacei prescritti (compresa l'istanza di partecipazione alla gara);

- la presentazione di progetti da parte di soggetti privi dei requisiti richiesti nel bando;

- la mancata sottoscrizione della documentazione (anche nel caso di un solo documento non sottoscritto);

- l'inoltro di progetti parziali."

I ricorrenti affermano, quale primo motivo di ricorso, che "in primo luogo come confermato dai nostri collaboratori, che hanno curato e predisposto la documentazione relativa al progetto, risulta che la fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'ANAP Sardegna sia stata regolarmente allegata".

Tale dichiarazione non può costituire oggetto di esame in questa sede.

In tal senso appare più che sufficiente richiamare le motivazioni recentemente espresse in Giurisprudenza (TAR ABRUZZO - PESCARA, SEZ. I - sentenza 7 gennaio 2008 n. 5) : "...nei procedimenti di gara degli appalti pubblici, gli atti ed i fatti ritenuti di particolare rilevanza devono essere descritti e rappresentati nel processo verbale, la cui funzione consiste nel costituire una documentazione probante circa l'esistenza dei medesimi; inverso, tale verbale è dotato, sul piano



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N° 11930-
804/D.G.
DEL 10.04.2008

probatorio, di una forza privilegiata tale che esso fa piena prova, fino a querela di falso, sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ex art. 2700 c.c.; in altri termini, il verbale di gara non può essere oggetto di impugnazione per la materiale operazione di verifica del contenuto delle buste presentate dai partecipanti, cioè per la mera attività di verbalizzazione di fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che non consente alcun margine di apprezzamento e la cui contestazione non può che assumere, per evidenti ragioni di certezza, la forma della querela di falso”.

Il primo motivo di ricorso non si ritiene pertanto possa essere preso in considerazione .

I ricorrenti sostengono ulteriormente al punto n. 2 del proprio ricorso :

2. “Inoltre, se anche, per una mera svista, nel plico non fosse stata inserita tale fotocopia, si precisa che la stessa era già in possesso della medesima commissione esaminatrice, oltrechè di vari uffici di codesto assessorato, rilevato che la stessa documentazione viene presentata ormai da anni e in maniera ricorrente e, non ultimo, nello stesso procedimento del bando in oggetto, anche se per altri lotti”;

Anche tali motivi appaiono privi di fondamento, ed a tal fine si richiamano le considerazioni riportate in Consiglio di Stato, Sez. V, 4/5/2006 n. 2479, in ordine alla obbligatorietà dell'allegazione, al testo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di volta in volta rilasciata, di un valido documento di identità : "La Sezione, invero, si è già espressa sul punto, negando che l'omessa allegazione del documento integri una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come tale suscettibile di emenda (per tutte, nella materia dei pubblici appalti, Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2003, n. 5677), al contrario ritenendo che la dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445/2000 non può mai tener luogo dell'atto alternativo pubblicistico poiché, in tal caso, la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore, comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di “certezza”. Tale orientamento più volte confermato dalla Sezione (sia pure discostandosi consapevolmente da un certo filone giurisprudenziale di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N° 11930-
804/D.G.
DEL 10.04.2008

segno contrario), non è suscettibile di essere riconsiderato stante, fra l'altro, la limpida ricostruzione ermeneutica contenuta nella più recente decisione nella Sezione n. 7140 del 4 novembre 2004, che in questa sede deve essere confermata. Con detta decisione è stato infatti sufficientemente chiarito che l'allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi – nella previsione dell'art. 38, 3° co., del D.P.R. n. 445/2000 - come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto (o meglio, non soltanto) le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. In altri termini, soltanto se formata a norma artt. 38 e 47 del D.P.R. citato, la dichiarazione sostitutiva è un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà. A tale conclusione deve pervenirsi sulla base di quanto stabilito dal successivo art. 76 dello stesso D.P.R., che annette alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 il valore di dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale, e sanziona le dichiarazioni mendaci “ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, sulla considerazione che l'effetto di “certificazione” di quanto affermato dal privato può scaturire da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nei soli casi in cui essa, laddove mendace, sia astrattamente suscettibile di condurre alla punizione del dichiarante a norma dell'art. 483 c.p., ovvero sia idonea a garantire, attraverso quel minimo ineludibile di formalità rappresentato dalla produzione della copia del documento di identità, la provenienza soggettiva. In definitiva, deve ritenersi che nelle dichiarazioni sostitutive, il collegamento esistente tra il profilo dell'efficacia amministrativa dell'attestazione proveniente dal cittadino e quello della responsabilità penale del dichiarante si presenta come assolutamente inscindibile, giacché l'impegno consapevolmente assunto dal privato a “dire il vero” costituisce l'architrave che regge l'intera costruzione giuridica degli specifici istituti di semplificazione: è evidente infatti che, in questa parte, il sistema amministrativo collapserebbe laddove l'ordinamento non presidiasse il rispetto di tale “patto” di reciproca e leale collaborazione tra cittadini e p.a. con adeguate sanzioni (anche di natura penale). In forza delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N° 11930-
804/D.G.
DEL 10.04.2008

superiori considerazioni deve, dunque affermarsi che la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione".

L'ulteriore punto 3 del ricorso contiene le seguenti argomentazioni:

3. "La fotocopia del documento di identità va presentata nel rispetto dell'art. 35 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, infatti l'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 dispone che "le amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti per i quali è consentito procedere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, quando siano attestati in documenti già in loro possesso". Infatti le dichiarazioni sostitutive sono idonee ad assolvere alla funzione probatoria e conoscitiva, pertanto in considerazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento, che esprime l'obbligo di correttezza e di buona fede nei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti amministrati, induce a valorizzare la circostanza per la quale il soggetto concorrente, possiede il requisito prescritto e l'amministrazione ne è a conoscenza. Dopotutto le disposizioni in materia di documentazione amministrativa, fra le quali è riconducibile quella riguardante le dichiarazioni sostitutive ex art. 77 bis, D.P.R. n. 445/00, si applicano in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione, di conseguenza, le prescrizioni dei bandi vanno sempre intese nel senso che, anche in mancanza di richiamo alla norma sopra citata, si deve ammettere la certificazione semplificata e sostitutiva stabilita dal menzionato D.P.R. 445/00".

In riferimento a tali osservazioni, le stesse non sembra possano essere accolte in quanto in realtà la dichiarazione prevista dal Bando presenta anche dei contenuti tali da ricondurla alla tipologia della "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (art. 47 D.P.R. 445/00) da rendersi con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/00 (dichiarazioni sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) piuttosto che a quella della "dichiarazione sostitutiva di certificazione" (art. 46 D.P.R. 445/00), per la quale non è prevista l'autentica della firma, come



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N° 11930-
804/D.G.
DEL 10.04.2008

sembrerebbero affermare i ricorrenti. Pertanto si tratta di fattispecie in cui non risulta applicabile l'articolo 43 del D.P.R. 445/00 richiamato dagli istanti che riguarda stati, qualità personali e fatti che possono formare oggetto di autocertificazione e non stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato che possono invece formare oggetto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Infine al punto n. 4 del ricorso si sostiene che "In ogni caso accogliendo un'interpretazione formalistica, che deve essere valida come criterio ermeneutico dell'intero bando e di tutte le domande, è necessario sottolineare che l'art. 5 del bando non prevede, nel caso di raggruppamento temporaneo, la necessità di allegazione della copia del documento di identità di tutti i componenti ma solo la necessità che tutti compilino la modulistica allegata".

Anche quest'ultima argomentazione non appare fondata sia per quanto già sostenuto in precedenza circa la necessità dell'allegazione, al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata, di un valido documento di identità, sia in quanto l'art. 5 comma 3 del Bando prevede espressamente che "Tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in lingua italiana con sistemi di videoscrittura, debitamente firmata per esteso (firma leggibile) in calce ad ogni modello dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme), corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo tutti i soggetti componenti devono compilare e sottoscrivere la modulistica adottata, compresa la domanda" (e quindi appare chiaro che per ogni sottoscrittore, inclusi tutti i soggetti componenti il R.T., deve essere allegata la fotocopia del documento di identità), sia infine perché nel modello "Allegato II - partecipazione al bando pubblico per l'attuazione del piano annuale di formazione professionale - annualità 2007/2008-dichiarazione" sono riportate espressamente le seguenti Avvertenze: "Nell'ipotesi di RT o consorzio l'allegato II deve essere presentato da ciascun componente del raggruppamento o consorziato" e "Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28



REGIONE AUTONOMA DEL LA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N° 11930-
804/D.G.
DEL 10.04.2008

dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate”.

DETERMINA

ART.1

Per i motivi di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, è rigettato il ricorso gerarchico presentato in data 10.03.2008 a firma congiunta del Presidente dell'ESEP, Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna, e del Presidente dell'A.N.A.P. Sardegna, avverso la determinazione n. 4251/117/F.P. del 11.02.2008 del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, recante la decisione di non ammissione del Progetto contrassegnato con il n. progressivo 13, soggetto proponente ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna (R.T. con ANAP) alla fase di valutazione dei progetti nell'ambito del Bando Pubblico per l'attuazione del piano annuale di formazione professionale annualità 2007/2008.

La presente Determinazione è comunicata alla ricorrente ed è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Avverso la presente determinazione è dato ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sardegna entro il termine di trenta giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di sessanta giorni.

La presente Determinazione viene comunicata, ai sensi del IX comma dell'art. 21, L.R. n. 31 del 13.11.1998, all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Antonio Carta